



CONSIGLIO  
REGIONALE  
DEL LAZIO

# **PROPOSTA DI LEGGE**

## **N. 99 dell'11 ottobre 2023**

DI INIZIATIVA DELLA CONSIGLIERA

**MATTIA**

---

***DISPOSIZIONI IN MATERIA DI TIROCINI EXTRACURRICULARI***

ASSEGNATA ALLE COMMISSIONI: IX – IV – I – VII – XI

ALTRI PARERI RICHIESTI: -



CONSIGLIO  
REGIONALE  
DEL LAZIO

**PROPOSTA DI LEGGE REGIONALE CONCERNENTE:**

**DISPOSIZIONI IN MATERIA DI TIROCINI EXTRACURRICULARI**

**di iniziativa della consigliera**

**Eleonora Mattia**

Firmato digitalmente da:  
Eleonora Mattia  
Data: 11/10/2023 17:40:17

## RELAZIONE

La legge regionale 7 agosto 1998, n. 38 “Organizzazione delle funzioni regionali e locali in materia di politiche attive per il lavoro” disciplina le funzioni e i compiti conferiti alla Regione in materia di servizi per il lavoro, prevedendo che la Regione “organizza e disciplina le funzioni concernenti le politiche per il lavoro e la relativa integrazione con le politiche in materia di formazione professionale e di istruzione al fine di rendere effettivo il diritto al lavoro riconosciuto a tutti i cittadini nonché la formazione continua e l'elevazione professionale dei lavoratori” (art. 1).

Il tirocinio extracurricolare comunque denominato (formativo e di orientamento o di inserimento e reinserimento lavorativo) rappresenta una misura formativa di politica attiva finalizzata a favorire, attraverso la conoscenza diretta del mercato del lavoro, l'arricchimento delle conoscenze e l'acquisizione di competenze professionali, nonché l'inserimento o il reinserimento lavorativo.

La Regione Lazio è da sempre impegnata a promuovere tutte le misure di politica attiva che possono comunque sostenere l'occupazione, tra le quali riveste un ruolo importante il tirocinio extracurricolare, in quanto periodo di apprendimento e formazione nei luoghi di lavoro, che permette di realizzare un percorso di approfondimento professionale e pratico, che, pur non configurando un rapporto di lavoro, rende tuttavia possibile un contatto con il mondo imprenditoriale, creando condizioni favorevoli per l'inserimento o il reinserimento nel mercato del lavoro.

Ai fini della disciplina contenuta nella presente proposta di legge rilevano in particolare le seguenti fonti normative statali e di giurisprudenza costituzionale:

- la legge del 24 giugno 1997 n. 196 recante “Norme in materia di promozione dell'occupazione” ed in particolare l'articolo 18;

- il Decreto del Ministero del lavoro e della previdenza Sociale, di concerto con il Ministero della Pubblica Istruzione e con il Ministro dell'Università e della ricerca scientifica e tecnologica del 25/03/1998 n. 142, che adotta il “Regolamento recante norme di attuazione dei principi e dei criteri di cui all'art. 18 della legge 24 giugno 1997 n. 196, sui tirocini formativi e di orientamento”;

- il Decreto Legislativo del 10 settembre 2003 n. 276 recante “Attuazione delle deleghe in materia di occupazione e mercato del lavoro di cui alla legge 14 febbraio 2003 n. 30 e s.m.;

- la sentenza della Corte Costituzionale n. 287 del 19 dicembre 2012, con la quale è stata dichiarata la illegittimità costituzionale dell'articolo 11 del decreto legge del 13/08/2011 n. 138, convertito con modificazioni in legge n. 148 del 14 settembre 2011, ribadendo la competenza normativa residuale delle Regioni in materia di tirocini formativi e di orientamento;

- il Decreto Legislativo 16 gennaio 2013 n. 13 recante “Definizione delle norme generali e dei livelli essenziali delle prestazioni per l'individuazione e validazione degli apprendimenti non formali

ed informali e degli standard minimi di servizio del sistema nazionale di certificazione delle competenze, a norma dell'art. 4, commi 58 e 68, della legge 28 giugno 2012 n. 92”;

- il Decreto Legislativo 14 settembre 2015, n. 150, “Disposizioni per il riordino della normativa in materia di servizi per il lavoro e di politiche attive, ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge 10 dicembre 2014, n. 183;

- il Decreto Legislativo 14 settembre 2015, n. 151, “Disposizioni di razionalizzazione e semplificazione delle procedure e degli adempimenti a carico di cittadini e imprese e altre disposizioni in materia di rapporto di lavoro e pari opportunità, in attuazione della legge 10 dicembre 2014, n. 183”;

- l'art. 1, commi da 721 a 726, Legge 30 dicembre 2021, n. 234 che ha abrogato, a far data dalla sua entrata in vigore, i commi 34 - 36, della L. n. 92/2012, ed ha introdotto alcune disposizioni in materia di tirocini, assegnando al Governo e alle Regioni il compito di concludere, in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, un nuovo accordo per la definizione di linee-guida condivise in materia di tirocini diversi da quelli curricolari.

L'Accordo sancito il 24 gennaio 2013 tra Governo, Regioni e Province autonome di Trento e Bolzano sul documento recante “Linee guida in materia di tirocini” ha permesso di definire un primo quadro di riferimento comune a tutte le Regioni e Province autonome in materia di tirocini extracurricolari.

La Regione Lazio ha dato attuazione ai principi ed ai criteri definiti nell'Accordo del 24 gennaio 2013 con la deliberazione della Giunta regionale, 2 agosto 2019, n. 576 (Approvazione della nuova disciplina dei tirocini extracurricolari nella Regione Lazio in conformità all' “Accordo tra Governo e le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano sul documento recante Linee guida in materia di tirocini formativi e di inserimento ai sensi dell'articolo 1, commi da 34 a 36, della legge 28 giugno 2012, n. 92”), che ha aggiornato la precedente disciplina regionale (adottata con DGR 533/2017).

Aderendo alla Raccomandazione del Consiglio dell'Unione Europea del 10 marzo 2014 su un quadro di qualità dei tirocini quale strumento fondamentale di inserimento dei giovani nel mondo del lavoro, la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano in data 22/01/2015 ha approvato le “Linee guida per i tirocini di orientamento, formazione e inserimento/reinserimento finalizzati all'inclusione sociale, all'autonomia delle persone e alla riabilitazione”.

Con successivo Accordo del 25 maggio 2017 tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano sono state approvate nuove “Linee guida in materia di tirocini formativi e di orientamento”, rivedendo, aggiornando ed integrando quelle del 2013, al fine di superare le criticità

emerse nei primi anni di attuazione delle discipline regionali e di affrontare adeguatamente anche le problematiche emerse e rafforzare la vigilanza sulla qualità e genuinità dei tirocini, per far emergere eventuali usi distorti dello strumento in questione.

Detto Accordo ha rivisto la disciplina dei tirocini inserendo ulteriori elementi di qualità, rafforzando il principio del tirocinio quale strumento di politica attiva finalizzato a favorire l'acquisizione di competenze professionali e l'inserimento o reinserimento lavorativo attraverso un periodo di orientamento al lavoro e formazione in situazione.

La proposta di legge in esame si rende quindi necessaria per dare rango legislativo alla disciplina, attualmente contenuta in un atto amministrativo, e al fine di aggiornare e migliorare la disciplina dei tirocini extracurricolari comunque denominati e, in particolare, di quelli formativi e di orientamento o di inserimento e reinserimento lavorativo, compresi quelli finalizzati all'inclusione sociale, all'autonomia delle persone e alla riabilitazione in favore di persone già prese in carico dai servizi sociali e sanitari professionali.

Si propone pertanto l'approvazione del testo legislativo, le cui disposizioni mirano a garantire gli standard di qualità del tirocinio e di vigilanza sugli eventuali usi distorti dello strumento, uniformandosi ai principi fondamentali che regolano la materia su tutto il territorio nazionale.

Su questa proposta sarà necessario avviare, in sede di Commissione, un ampio percorso partecipativo con le parti sociali, nel quadro della costante attività concertativa svolta sulle tematiche di particolare rilevanza riguardanti lo sviluppo ed il potenziamento degli strumenti di politica attiva del lavoro e dell'occupazione da utilizzare sul territorio regionale.

La proposta di legge consta di 16 articoli.

L'articolo 1 individua le finalità della legge e ne definisce l'ambito di applicazione, escludendo dalla stessa:

(a) i tirocini curricolari, anche nella modalità di tirocinio estivo, promossi da università, istituzioni scolastiche, centri di formazione professionale, in quanto esperienze formative previste all'interno di un percorso formale di istruzione o di formazione;

(b) i periodi di pratica professionale e i tirocini per l'accesso alle professioni ordinistiche;

(c) i tirocini transnazionali svolti all'estero o presso un ente sovranazionale;

(d) i tirocini rivolti a soggetti extracomunitari promossi all'interno delle quote di ingresso di cui all'articolo 40, comma 9, lett. a) del DPR 31 agosto 1999, n. 394, per i quali trovano applicazione le "Linee guida in materia di tirocini per persone straniere residenti all'estero, modulistica allegata e ipotesi di piattaforma informatica" approvate in Conferenza Stato-Regioni del 5 agosto 2014.

L'articolo 2 individua invece i destinatari, ovvero: persone in stato di disoccupazione, lavoratori beneficiari di strumenti di sostegno al reddito in costanza di rapporto di lavoro, lavoratori a rischio di

disoccupazione, persone già occupate e che siano in cerca di altra occupazione, persone disabili e persone svantaggiate, persone già prese in carico dai servizi sociali e sanitari professionali per la partecipazione ai tirocini di inclusione e riabilitazione, persone che abbiano completato i percorsi di qualifica, diploma professionale e di istruzione secondaria superiore e terziaria entro i dodici mesi dal conseguimento del titolo per i tirocini formativi e di orientamento. Possono essere destinatari di tirocinio extracurricolare anche i soggetti minori che abbiano assolto all'obbligo di istruzione e siano iscritti al successivo anno del secondo ciclo del sistema educativo di istruzione e di formazione, per tirocini estivi della durata massima di 3 mesi e solo se questi siano promossi da un Centro per l'impiego.

L'articolo 3 definisce la durata dei tirocini, che non possono durare meno di due mesi (o di un mese, in caso di attività stagionale del soggetto ospitante) e più di sei mesi. La durata massima può essere elevata a dodici mesi in alcuni casi specifici e fino a ventiquattro se rivolti a disabili o a persone prese in carico dai servizi sociali. La durata minima può essere ridotta a quattordici giorni se rivolti a studenti nel periodo estivo. Sempre l'articolo 3, oltre a disciplinare i casi di rinnovo, proroga, interruzione e sospensione, disciplina anche l'orario del tirocinio, che normalmente non può essere superiore all'orario settimanale previsto dal contratto collettivo di lavoro stipulato dalle associazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale.

L'articolo 4 individua i soggetti promotori dei tirocini, specificando che non possono coincidere con i soggetti ospitanti, salvo il caso del Centro per l'impiego che promuova un tirocinio presso la Regione, e che essi devono essere iscritti in un elenco regionale pubblico, previa adozione di un proprio codice etico volto alla promozione di tirocini di qualità.

L'articolo 5 indica i requisiti che devono essere necessariamente posseduti dai soggetti ospitanti e individua i limiti numerici dei tirocini attivabili in relazione alle dimensioni organizzative, nonché diverse ipotesi di premialità, che consentono l'attivazione di tirocini aggiuntivi rispetto ai limiti ordinari in presenza di determinate caratteristiche, quali ad esempio l'iscrizione nel Registro regionale delle aziende virtuose che attuano la retribuzione di genere o la qualifica di impresa artigiana esercente una attività del settore dell'artigianato artistico e tradizionale riconosciuta dalla Regione, o anche l'assunzione di una certa quota delle persone che hanno già svolto tirocinio presso il medesimo soggetto.

L'articolo 6, al fine di evitare un uso distorto dei tirocini, individua le condizioni per la loro attivazione, escludendo che gli stessi possano essere utilizzati al fine di sostituire ruoli o posizioni proprie dell'organizzazione del soggetto ospitante o al fine di sostituire lavoratori in malattia, maternità o ferie o nei periodi di picco dell'attività.

L'articolo 7 disciplina le modalità di attivazione del tirocinio, consistenti nella stipula di una convenzione tra soggetto promotore e soggetto ospitante, a cui è allegato un progetto formativo individuale (PFI) per ciascun tirocinante. Si tratta dei due documenti fondamentali, basati su modelli elaborati dalla Direzione regionale competente, per definire il contenuto del tirocinio, i suoi obiettivi formativi e gli obblighi delle parti in causa, che proprio per questo devono essere trasmessi digitalmente attraverso il sistema regionale di gestione dei tirocini. In caso di variazione in itinere del PFI originario, i suoi contenuti devono essere concordati per iscritto tra promotore e ospitante e essere comunicati al tirocinante. E' prevista la possibilità di attivare tirocini in modalità a distanza o mista, previa autorizzazione della Direzione regionale competente e verifica della sussistenza di determinate condizioni che tutelino il raggiungimento degli obiettivi formativi.

L'articolo 8 stabilisce gli obblighi delle parti, ovvero del tirocinante, del soggetto promotore e del soggetto ospitante, che li adempiono anche per il tramite dei propri tutor.

L'articolo 9 riguarda l'aspetto del tutorato del tirocinio, specificando i compiti del tutor responsabile didattico-organizzativo, designato dal soggetto promotore, e del tutor aziendale, designato dal soggetto ospitante. Mentre il primo ha il compito di accompagnare il tirocinante durante l'esperienza formativa ed è il garante del raggiungimento degli obiettivi formativi, il secondo è responsabile dell'attuazione del piano formativo e dell'inserimento e dell'affiancamento del tirocinante nel contesto lavorativo per tutta la durata del tirocinio.

L'articolo 10 disciplina l'indennità di partecipazione, prevista nel suo minimo per un ammontare pari a 800 euro lorde mensili, e le sue modalità di erogazione a fronte della relativa percentuale di partecipazione al tirocinio, o a fronte di ipotesi di sospensione o di percezione da parte del tirocinante di forme di sostegno al reddito. La disposizione specifica altresì che l'indennità è considerata ai fini fiscali quale reddito assimilato a quello da lavoro dipendente e che la stessa non comporta la perdita dello stato di disoccupazione eventualmente posseduto dal tirocinante.

L'articolo 11 disciplina il dossier individuale del tirocinante, nel quale sono raccolti in itinere i documenti utili a monitorare l'esperienza, e l'attestazione finale dell'attività svolta, rilasciata a fronte di una partecipazione pari almeno al settanta per cento della durata prevista nel PFI. Sia il dossier individuale che l'attestazione finale costituiscono standard minimo di servizio a livello nazionale.

L'articolo 12 concerne le attività di monitoraggio e i controlli svolti dalla Direzione regionale competente, anche per mezzo dei rapporti semestrali che devono essere obbligatoriamente inviati dai soggetti promotori. Il report predisposto dalla Direzione regionale viene pubblicato ogni sei mesi sul sito istituzionale e inviato annualmente sia al Ministero del lavoro che all'ANPAL. Nell'attività di monitoraggio particolare attenzione deve essere rivolta agli eventuali elementi distorsivi riscontrati

nell'attuazione dell'istituto, che possono portare all'attivazione delle sedi territoriali dell'Ispettorato Nazionale del Lavoro, con le quali la Regione può stipulare protocolli d'intesa.

L'articolo 13 e l'articolo 14 individuano, rispettivamente, le sanzioni applicabili nei confronti del soggetto promotore e del soggetto ospitante. Le une e le altre si suddividono in sanzioni insanabili, che determinano l'immediata interruzione del tirocinio, e sanzioni sanabili, che possono essere rimosse grazie alla regolarizzazione della situazione a seguito di contestazione da parte della Direzione regionale competente. Tra le sanzioni particolare rilievo ha l'interdizione dall'attivazione di nuovi tirocini, prevista per dodici mesi elevabili a ventiquattro nei casi di recidiva.

L'articolo 15 contiene la clausola di invarianza finanziaria, dando atto che la presente proposta di legge non comporta oneri per il bilancio regionale, avendo natura esclusivamente ordinamentale.

L'articolo 16 reca le disposizioni transitorie e finali, che disciplinano l'entrata in vigore della legge e la successione delle disposizioni nel tempo.



## Articolo 1

### *(Finalità e ambito di applicazione)*

1. La presente legge disciplina i tirocini quale misura formativa di politica attiva finalizzata a favorire l'arricchimento delle conoscenze e l'acquisizione di competenze professionali, nonché l'inserimento o il reinserimento lavorativo.
2. Rientrano nell'ambito di applicazione della presente legge i tirocini comunque denominati e, in particolare, quelli formativi e di orientamento o di inserimento e reinserimento lavorativo, compresi altresì quali finalizzati all'inclusione sociale, all'autonomia delle persone e alla riabilitazione in favore di persone già prese in carico dai servizi sociali e sanitari professionali, di cui alla deliberazione della Giunta regionale 30 dicembre 2015, n. 511 (Attuazione dell'Accordo adottato dalla Conferenza permanente per i rapporti fra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano del 24 gennaio 2013 sui tirocini di inserimento e reinserimento finalizzati alla riabilitazione e all'inclusione sociale).
3. Sono esclusi dall'ambito di applicazione della presente legge:
  - a) i tirocini curriculari, anche nella modalità del tirocinio estivo, promossi da università, istituzioni scolastiche, centri di formazione professionale, in quanto esperienze formative previste all'interno di un percorso formale di istruzione o di formazione;
  - b) i periodi di pratica professionale e i tirocini per l'accesso alle professioni ordinistiche;
  - c) i tirocini transnazionali svolti all'estero e presso un ente sovranazionale;
  - d) i tirocini rivolti a soggetti extracomunitari promossi all'interno delle quote di ingresso di cui all'articolo 40, comma 9, lett. a) del DPR 31 agosto 1999, n. 394, per i quali trovano applicazione le "Linee guida in materia di tirocini per persone straniere residenti all'estero, modulistica allegata e ipotesi di piattaforma informatica" approvate in Conferenza Stato-Regioni.
4. Sono assoggettati alla disciplina contenuta nella presente legge i tirocini svolti nel territorio regionale. Nel caso in cui il soggetto ospitante, pubblico o privato, abbia sedi dislocate in più regioni, può avvalersi della facoltà di applicare la normativa della Regione o Provincia autonoma nella quale è ubicata la sede legale, tenuto conto delle specifiche caratteristiche del tirocinio, sia in termini di finalità sia in termini di modalità organizzate.
5. La convenzione di tirocinio indica la normativa applicabile se diversa da quella contenuta nella presente legge. In assenza di tale indicazione, il tirocinio si intende assoggettato alla presente disciplina. Resta fermo, in ogni caso, quanto sancito dall'art. 2, comma 5 ter, del decreto legge 28 giugno 2013, n. 76, convertito in legge 9 agosto 2013, n. 99 (Primi interventi urgenti per la

promozione dell'occupazione, in particolare giovanile, della coesione sociale, nonché in materia di imposta sul valore aggiunto e altre misure finanziarie urgenti) in tema di accentramento delle comunicazioni obbligatorie di cui all'art. 1, comma 1180, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato).

6. Il tirocinio consiste in un periodo di orientamento al lavoro e di formazione in situazione che non si configura come un rapporto di lavoro. Se il tirocinio è svolto in modo fraudolento, eludendo le prescrizioni di cui al periodo precedente, il soggetto ospitante è punito con la pena dell'ammenda di 50 euro per ciascun tirocinante coinvolto e per ciascun giorno di tirocinio, ferma restando la possibilità, su domanda del tirocinante, di riconoscere la sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato a partire dalla pronuncia giudiziale.

Articolo 2  
(Destinatari)

1. I tirocini sono rivolti a persone che abbiano assolto al diritto-dovere all'istruzione e alla formazione di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 15 aprile 2005, n. 76 (Definizione delle norme generali sul diritto-dovere all'istruzione e alla formazione, ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera c), della legge 28 marzo 2003, n. 53) e che appartengano ad una delle categorie di seguito riportate:

- a) persone in stato di disoccupazione ai sensi dell'articolo 19 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150 (Disposizioni per il riordino della normativa in materia di servizi per il lavoro e di politiche attive, ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della Legge 10 dicembre 2014, n. 183);
- b) lavoratori beneficiari di strumenti di sostegno al reddito in costanza di rapporto di lavoro;
- c) lavoratori a rischio di disoccupazione ai sensi dell'art. 19, comma 4, del d.lgs. n. 150/2015;
- d) persone già occupate e che siano in cerca di altra occupazione, nel rispetto dei principi e dei limiti di orario di cui al decreto legislativo 8 aprile 2003, n. 66;
- e) persone svantaggiate di cui all'art. 4, comma 1, della legge 8 novembre 1991, n. 381 (Disciplina delle cooperative sociali); richiedenti protezione internazionale e titolari di status di rifugiato, protezione sussidiaria e protezione temporanea ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica del 12 gennaio 2015, n. 21 (Regolamento relativo alle procedure per il riconoscimento e la revoca della protezione internazionale a norma dell'articolo 38, comma 1, del decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25); titolari di permesso di soggiorno per protezione speciale, calamità, atti di particolare valore civile, e per "casi speciali" di protezione sociale, violenza domestica e particolare sfruttamento lavorativo ai sensi del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 (Testo Unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero); vittime di tratta ai sensi del decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 24 (Attuazione della direttiva 2011/36/UE, relativa alla prevenzione e alla repressione della tratta di esseri umani e alla protezione delle vittime, che sostituisce la decisione quadro 2002/629/GAI);
- f) persone disabili di cui all'articolo 1, comma 1, della legge 12 marzo 1999, n. 68 (Norme per il diritto al lavoro dei disabili);
- g) persone già prese in carico dai servizi sociali e sanitari professionali per la partecipazione ai tirocini di inclusione e/o riabilitazione di cui all'articolo 1, comma 2;
- h) persone che hanno completato i percorsi di qualifica, diploma professionale e di istruzione secondaria superiore e terziaria entro i dodici mesi dal conseguimento del titolo.

2. I soggetti minori di età non sono destinatari di tirocini, fatti salvi i tirocini promossi dai Centri per l'impiego durante il periodo estivo in favore di soggetti minori che abbiano assolto all'obbligo di istruzione e siano iscritti al successivo anno del secondo ciclo del sistema educativo di istruzione e di formazione di cui all'art. 1, comma 3, del decreto legislativo 15 aprile 2005, n. 76 (Definizione delle norme generali sul diritto-dovere all'istruzione e alla formazione, a norma dell'articolo 2, comma 1, lettera c), della legge 28 marzo 2003, n. 53).

### Articolo 3

#### *(Durata e impegno orario)*

1. La durata del tirocinio è definita all'interno del progetto formativo individuale e deve essere congrua in relazione agli obiettivi formativi da conseguire, nel rispetto, in ogni caso, dei limiti minimi e massimi stabiliti nel presente articolo.
2. I percorsi di tirocinio non possono avere una durata inferiore a due mesi. Se il soggetto ospitante svolge una attività stagionale la durata minima è ridotta ad un mese.
3. I tirocini hanno una durata non superiore a sei mesi, comprensiva di proroghe e rinnovo. La durata massima, comprensiva di proroghe e rinnovo, è elevabile fino a dodici mesi qualora l'integrazione del progetto formativo individuale, ai sensi dei commi 7 e 8 del presente articolo, sia stata preventivamente verificata e validata da parte del Centro per l'impiego territorialmente competente, ovvero da parte di un ente bilaterale costituito, ai sensi dell'art. 2, comma 1, lett. h), del D.lgs. 276/2003, dalle articolazioni territoriali delle organizzazioni datoriali e sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale.
4. Nel caso di tirocini a favore dei soggetti di cui all'art. 2, comma 1, lett. b) la durata del tirocinio non può essere superiore al periodo residuo di sospensione dell'attività lavorativa.
5. La durata massima dei tirocini è altresì elevata fino a dodici mesi laddove i destinatari siano persone svantaggiate ai sensi dell'art. 4, comma 1, legge n. 381/1981, ovvero le altre persone indicate all'art. 2, comma 1, lett. e); è elevata fino a ventiquattro mesi laddove siano rivolti a persone con disabilità di cui all'articolo 1, comma 1, legge n. 68/1999, ovvero nel caso in cui si tratti di percorsi finalizzati all'inclusione sociale, all'autonomia delle persone e alla riabilitazione di persone già prese in carico dai servizi sociali e sanitari professionali. I predetti limiti devono considerarsi comprensivi di eventuali proroghe e rinnovo. Per i soli tirocini finalizzati all'inclusione sociale, all'autonomia delle persone e alla riabilitazione di persone già prese in carico dai servizi sociali e sanitari professionali, è ammessa la ripetizione dell'esperienza formativa previa attestazione da parte dei competenti servizi.
6. Nel caso di tirocini estivi rivolti a studenti, di cui all'articolo 2, comma 2, la durata minima non può essere inferiore a quattordici giorni e quella massima non può essere superiore a tre mesi, proroghe comprese.
7. La proroga deve essere adeguatamente motivata dal soggetto ospitante e deve contenere una integrazione dei contenuti del progetto formativo individuale. La richiesta di proroga deve essere preventivamente accettata dal tirocinante ed essere trasmessa al soggetto promotore almeno dieci giorni prima della scadenza prevista, ai fini della valutazione ed eventuale autorizzazione da parte dello stesso soggetto promotore. Fermo restando l'obbligo della comunicazione obbligatoria

telematica nei termini e con le modalità previste dalla legislazione vigente in materia, la proroga è comunicata per iscritto al tirocinante e all'Ispettorato Nazionale del Lavoro territorialmente competente.

8. Il tirocinio può essere rinnovato una sola volta, ferma restando la durata massima di cui ai commi 3, 4 e 5. In caso di rinnovo di un tirocinio, nel nuovo progetto formativo individuale deve essere indicata l'integrazione delle competenze da acquisire in aggiunta a quelle precedentemente maturate, nella medesima area professionale o di differenti competenze in altra area professionale del medesimo settore.

9. La partecipazione al tirocinio non può comportare un impegno orario superiore all'orario settimanale previsto dal contratto collettivo di lavoro stipulato dalle associazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale e applicato dal soggetto ospitante in riferimento alle attività oggetto del percorso formativo. L'impegno orario giornaliero è collocato ordinariamente in fascia diurna, a meno che la tipologia di attività e la specifica organizzazione del lavoro del settore o reparto di inserimento ne giustifichi lo svolgimento anche in fascia serale. È vietata l'attività formativa in fascia oraria notturna come definita dal contratto collettivo nazionale di riferimento, vale a dire la fascia oraria compresa tra le ore 22.00 e le ore 6.00 o tra le ore 23.00 e le ore 7.00.

10. Il limite di impegno orario settimanale deve essere rispettato anche nel caso in cui siano svolti contemporaneamente più tirocini. Il numero delle ore giornaliere e settimanali deve essere indicato nel progetto formativo individuale.

11. Il tirocinio può essere sospeso per maternità, per infortunio o malattia di lunga durata, tali intendendosi quelli che si protraggono per una durata pari o superiore a trenta giorni solari. Il tirocinio può inoltre essere sospeso per i periodi di chiusura aziendale della durata di almeno quindici giorni solari consecutivi preventivamente indicati nel progetto formativo individuale, ovvero negli altri casi di documentata e oggettiva impossibilità delle parti di garantire lo svolgimento dell'attività formativa per almeno quindici giorni solari consecutivi. La sospensione deve essere comunicata al soggetto promotore ed al tirocinante entro il termine di cinque giorni dall'evento.

12. Quando il periodo di sospensione si protragga per una durata pari o superiore al cinquanta per cento di quella prevista per il tirocinio, quest'ultimo deve intendersi interrotto. È fatta salva la facoltà del soggetto ospitante di proseguire comunque il tirocinio oltre tale termine, purché ne venga data tempestiva comunicazione al soggetto promotore e questo esprima parere favorevole alla prosecuzione.

13. Il periodo di sospensione non concorre al computo della durata complessiva del tirocinio secondo i limiti massimi e minimi indicati ai commi 2, 3, 4, 5 e 6 e non dà diritto alla percezione dell'indennità di partecipazione di cui all'art. 10.

14. Il tirocinio può essere interrotto da parte del tirocinante con comunicazione scritta motivata al tutor del soggetto ospitante e al tutor del soggetto promotore.

15. Il tirocinio può essere interrotto dal soggetto ospitante o dal soggetto promotore in caso di gravi inadempienze da parte di uno dei soggetti coinvolti, ovvero in caso di perdita dei requisiti di cui alle lettere da a) ad f) dell'art. 5, comma 1.

16. Il tirocinio può essere inoltre interrotto dal soggetto ospitante o dal soggetto promotore in caso di impossibilità a conseguire gli obiettivi formativi del progetto formativo individuale, anche con riferimento alla durata del periodo di sospensione di cui ai commi 11 e 12.

17. Il soggetto ospitante o il soggetto promotore, in caso di interruzione del tirocinio per i motivi di cui ai commi 15 e 16, sono tenuti a dare motivata comunicazione scritta al tirocinante.

Articolo 4  
(*Soggetti promotori*)

1. L'attivazione di tirocini può essere promossa dai soggetti di seguito indicati:

- a) Centri per l'impiego competenti per territorio;
- b) università e istituti di istruzione universitaria statali e non statali abilitati al rilascio di titoli accademici e Istituti di alta formazione artistica e musicale;
- c) istituzioni scolastiche statali e non statali che rilascino titoli di studio con valore legale;
- d) fondazioni ITS Academy;
- e) soggetti accreditati ai servizi per il lavoro ai sensi della deliberazione Giunta Regionale n. 198 del 15 aprile 2014 (Disciplina per l'accreditamento e la definizione dei servizi per il lavoro, generali e specialistici, della Regione Lazio anche in previsione del piano regionale per l'attuazione della Garanzia per i Giovani. Modifica dell'allegato A della Deliberazione della Giunta Regionale, 9 gennaio 2014, n. 4) e successive modifiche e integrazioni;
- f) soggetti accreditati ai sensi della legge regionale 25 Febbraio 1992, n. 23 (Ordinamento della formazione professionale) e della successiva deliberazione della Giunta Regionale del 1° ottobre 2019, n. 682 (Revoca della D.G.R. 29 novembre 2007, n.968 e s.m.i. Approvazione nuova Direttiva concernente l'accreditamento dei soggetti che erogano attività di formazione e di orientamento nella Regione Lazio);
- g) centri di orientamento al lavoro di cui all'articolo 30, comma 2, della legge regionale 7 agosto 1998, n. 38 (Organizzazione delle funzioni regionali e locali in materia di politiche attive per il lavoro);
- h) soggetti autorizzati all'intermediazione dall'Agenzia Nazionale per le politiche attive del lavoro (ANPAL) ai sensi dell'articolo 9, comma 1, lettera h), decreto legislativo n. 150/2015, ovvero accreditati ai servizi per il lavoro ai sensi dell'articolo 12 del medesimo decreto, purché abbiano una sede operativa presente sul territorio regionale;
- i) comunità terapeutiche, enti ausiliari e cooperative sociali purché iscritti negli specifici albi regionali, ove esistenti;
- l) servizi di inserimento lavorativo per disabili autorizzati o accreditati dalla Regione;
- m) i Servizi Sociali Professionali dei Comuni associati in ambito territoriale ovvero quelli delle altre amministrazioni centrali o regionali in materia di sanità e giustizia, limitatamente ai tirocini finalizzati all'inclusione sociale, all'autonomia delle persone e alla riabilitazione in favore di persone già prese in carico dai servizi sociali e sanitari professionali;
- n) Agenzia Nazionale per le politiche attive del lavoro (ANPAL);



- o) enti bilaterali di cui all'art. 2, comma 1, lett. h), del D. Lgs. 276/2003, costituiti tra articolazioni territoriali delle associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, a condizione che abbiano almeno una sede operativa nell'ambito del territorio regionale;
- p) centri di orientamento e formazione professionale pubblici, a partecipazione pubblica o operanti in regime di convenzione con la Regione o la provincia competente;
- q) istituzioni formative private, non aventi scopo di lucro, diverse da quelle indicate in precedenza, sulla base di una specifica autorizzazione della Regione.

2. I soggetti promotori di cui alle lettere a), b), c), d) del comma 1 sono abilitati a promuovere tirocini cosiddetti in mobilità interregionale presso soggetti ospitanti ubicati al di fuori del territorio regionale. In tal caso, la disciplina applicabile è quella prevista dalla legge della Regione o Provincia autonoma in cui ha sede il soggetto ospitante.

3. Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali e l'ANPAL, nell'ambito di specifici accordi con la Regione, possono promuovere programmi di rilevanza nazionale che prevedono l'attivazione di tirocini avvalendosi, oltre che dei soggetti promotori di cui al comma 1, anche dell'apporto dei propri enti in house. In accordo con la Regione anche altri Ministeri possono promuovere programmi di rilevanza nazionale che prevedono l'attivazione di tirocini tramite i soggetti promotori di cui al comma 1.

4. Il soggetto promotore non può, in relazione al medesimo tirocinio, coincidere con il soggetto ospitante, salvo il caso dei tirocini promossi da un Centro per l'impiego della Regione per il quali la stessa Regione assume il ruolo di soggetto ospitante.

5. La Regione promuove e sostiene la qualificazione dei tirocini attraverso il miglioramento della capacità di promozione e realizzazione da parte dei soggetti pubblici e privati, nonché attraverso finanziamenti dedicati in ambiti di particolare interesse per la Regione.

6. I soggetti promotori di cui al comma 1 devono adottare un proprio codice etico volto alla promozione di tirocini di qualità, in base ai principi e alle modalità di applicazione individuate con apposito atto della Direzione regionale competente e sono iscritti nell'elenco regionale pubblicato sul sito istituzionale della Regione.

## Articolo 5

*(Soggetti ospitanti, limiti numerici e premialità)*

1. Per soggetto ospitante si intende qualsiasi soggetto, persona fisica o giuridica, di natura pubblica o privata, presso il quale viene realizzato il tirocinio, che abbia la sede legale o una sede operativa nel territorio regionale e sia in possesso dei seguenti requisiti:

- a) essere in regola con le norme in materia di tutela della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, ai sensi del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 (Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro);
- b) garantire l'applicazione del CCNL di riferimento sottoscritto dalle associazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale;
- c) essere in regola con la normativa a tutela del diritto al lavoro dei disabili di cui alla L. n. 68/1999;
- d) non essere sottoposti a procedure concorsuali, salvo sia diversamente previsto da accordi sindacali;
- e) non avere in corso, all'interno della medesima unità operativa, trattamenti di cassa integrazione guadagni straordinaria o in deroga o altri trattamenti di integrazione salariale straordinari erogati dai fondi di cui al D. Lgs. n. 148/2015, per attività equivalenti a quelle oggetto del tirocinio, salva diversa previsione contenuta all'interno di specifici accordi sindacali. Non rientra nel predetto divieto l'ipotesi in cui il soggetto ospitante abbia in corso contratti di solidarietà di tipo "espansivo";
- f) salva l'ipotesi di specifici accordi sindacali, non avere effettuato all'interno della medesima unità operativa, nei dodici mesi che precedono l'attivazione del tirocinio, nei confronti di uno o più lavoratori impegnati in attività equivalenti a quelle a cui si riferisce il progetto formativo:

- 1) licenziamenti per giustificato motivo oggettivo;
- 2) licenziamenti collettivi;
- 3) licenziamenti per superamento del periodo di comporta;
- 4) licenziamenti per mancato superamento del periodo di prova;
- 5) licenziamenti per fine appalto;
- 6) risoluzioni dei rapporti di apprendistato per volontà del datore di lavoro, al termine del periodo formativo.

2. I requisiti di cui alle lettere dalla a) alla f) devono essere posseduti al momento dell'attivazione del tirocinio ed essere conservati per l'intera durata del percorso formativo.

3. Quando il soggetto ospitante è una pubblica amministrazione, la selezione dei tirocinanti deve essere effettuata attraverso procedure di evidenza pubblica ispirate a principi di trasparenza, pubblicità, imparzialità e parità di genere.

4. I soggetti pubblici e privati, in possesso dei requisiti prescritti, possono ospitare contemporaneamente tirocini all'interno di ciascuna unità operativa nel rispetto delle quote di contingentamento di seguito indicate:

- a) un tirocinante nelle unità operative fino a cinque dipendenti;
- b) fino a due tirocinanti nelle unità operative con un numero di dipendenti compreso tra sei e venti;
- c) un numero di tirocinanti corrispondente a non più del dieci per cento dei dipendenti nelle unità operative che contino più di venti dipendenti; è consentito l'arrotondamento all'unità superiore.

5. Laddove il soggetto ospitante sia iscritto nel Registro regionale delle aziende virtuose che attuano la retribuzione di genere di cui all'articolo 3 della legge regionale del 10 giugno 2021, n. 7 (Disposizioni per la promozione della parità retributiva tra i sessi, il sostegno dell'occupazione e dell'imprenditoria femminile di qualità nonché per la valorizzazione delle competenze delle donne. Modifiche alla legge regionale 19 marzo 2014, n. 4 di riordino delle disposizioni per contrastare la violenza contro le donne), ovvero sia un'impresa artigiana esercente una attività del settore dell'artigianato artistico e tradizionale riconosciuta ai sensi dell'articolo 13 della legge regionale del 17 febbraio 2015, n. 3 (Disposizioni per la tutela, la valorizzazione e lo sviluppo dell'artigianato nel Lazio. Modifiche alla legge regionale 6 agosto 1999, n. 14 (Organizzazione delle funzioni a livello regionale e locale per la realizzazione del decentramento amministrativo) e successive modifiche) ed il tutor aziendale individuato risulti in possesso della qualifica di "Maestro Artigiano" ai sensi dell'articolo 39 della medesima l.r. n. 3/2015, la quota di cui alla lettera a) del comma 4 è incrementata a due tirocinanti e quella di cui alla lettera b) è incrementata a tre tirocinanti.

6. Ai fini del computo, si tiene conto dei lavoratori a tempo indeterminato, nonché dei lavoratori a tempo determinato, purché la data di inizio del contratto sia anteriore alla data di avvio del tirocinio e la scadenza posteriore alla data di fine del tirocinio. Sono esclusi dalla base di calcolo gli apprendisti.

7. Oltre alla quota di contingentamento di cui al comma 4, lettera c), i soggetti ospitanti possono attivare ulteriori tirocini solo nel caso in cui abbiano proceduto all'assunzione di uno o più tirocinanti con contratto di lavoro subordinato della durata di almeno sei mesi. Nel caso in cui si tratti di contratti a tempo parziale, la riduzione dell'orario di lavoro non deve essere superiore al cinquanta per cento

delle ore settimanali previste dal contratto collettivo applicato dal soggetto ospitante. Tale deroga è ammessa nei limiti e alle condizioni di seguito indicate:

- a) un tirocinio se è stato assunto almeno il 20% dei tirocinanti attivati nei ventiquattro mesi precedenti;
- b) due tirocini se è stato assunto almeno il 50% dei tirocinanti attivati nei ventiquattro mesi precedenti;
- c) tre tirocini se è stato assunto almeno il 75% dei tirocinanti attivati nei ventiquattro mesi precedenti;
- d) quattro tirocini se è stato assunto almeno il 100% dei tirocinanti attivati nei ventiquattro mesi precedenti.

8. I soggetti ospitanti possono attivare ulteriori tirocini, oltre la quota di contingentamento di cui ai commi 4, lettere a) e b), e 5, nel caso in cui abbiano proceduto all'assunzione di uno o più tirocinanti con contratto di lavoro subordinato della durata di almeno sei mesi. Nel caso di assunzione con contratti a tempo parziale, la riduzione dell'orario di lavoro non deve essere superiore al cinquanta per cento delle ore settimanali previste dal contratto collettivo applicato dal soggetto ospitante. Tale deroga è ammessa nei limiti e alle condizioni di seguito indicate:

- a) un tirocinio se è stato assunto almeno il 50% dei tirocinanti attivati nei ventiquattro mesi precedenti;
- b) due tirocini se è stato assunto almeno il 100% dei tirocinanti attivati nei ventiquattro mesi precedenti.

9. Non concorrono alla determinazione delle quote di contingentamento di cui ai commi 4 e 5 i tirocini attivati ai sensi dei commi 7 e 8, i tirocini curriculari e i tirocini attivati in favore di persone che si trovano in una delle condizioni di cui all'art. 2, comma 1, lettere f) e g), della presente legge.

10. Se il soggetto ospitante è una Pubblica Amministrazione l'attivazione di percorsi formativi di tirocinio è subordinata alla disponibilità di risorse entro i limiti della spesa consentita per finalità formative.

11. La Regione può stipulare protocolli d'intesa con i soggetti ospitanti, previa concertazione con le parti sociali, per l'avvio di progetti sperimentali aventi ad oggetto l'attivazione di tirocini anche in deroga ai limiti di cui al comma 4, lettera c). In tali casi la percentuale non può superare il trenta per cento.

## Articolo 6

### *(Condizioni di attivazione del tirocinio)*

1. L'attivazione del tirocinio extracurricolare non è consentita:
  - a) per ricoprire ruoli o posizioni proprie dell'organizzazione del soggetto ospitante;
  - b) per far fronte ai periodi di più intensa attività aziendale o stagionale, laddove ordinariamente si ricorrerebbe all'assunzione, anche a termine, di lavoratori subordinati;
  - c) per sostituire lavoratori in malattia, maternità o ferie, o comunque assenti con diritto alla conservazione del posto di lavoro.
2. Salvo i casi di tirocinio attivato a favore di soggetti disabili o svantaggiati, ovvero del tirocinio finalizzato all'inclusione sociale, all'autonomia delle persone e alla riabilitazione, in favore di persone già prese in carico dai servizi sociali e sanitari professionali, il tirocinio non può essere attivato per tipologie lavorative per le quali non sia necessario un periodo formativo o per professionalità elementari connotate da compiti generici e ripetitivi, individuate sulla base di quanto previsto dal CCNL applicato dal soggetto ospitante.
3. È fatto divieto di attivare in favore di professionisti abilitati o qualificati all'esercizio di professioni regolamentate tirocini extracurricolari per attività riservate alla professione.
4. Il tirocinio non può essere attivato nell'ipotesi in cui il tirocinante abbia avuto con il medesimo soggetto ospitante un precedente rapporto di lavoro in qualsiasi forma contrattuale, subordinata e non, nei ventiquattro mesi antecedenti l'attivazione del percorso formativo. Fa eccezione l'ipotesi in cui, nei sei mesi antecedenti l'attivazione del percorso formativo, il tirocinante abbia svolto presso il medesimo soggetto ospitante prestazioni di lavoro accessorio, per non più di trenta giorni, anche non consecutivi, o prestazioni di lavoro occasionale per non più di 140 ore nei 180 giorni precedenti all'attivazione.
5. In ogni caso, è fatto divieto al soggetto ospitante di attivare più tirocini con il medesimo soggetto, anche se relativi a profili professionali diversi e svolti presso unità operative diverse, fatta salva l'ipotesi del rinnovo di cui all'articolo 3, comma 8, nonché la ripetibilità della esperienza formativa prevista dall'articolo 3, comma 5, per i tirocini finalizzati all'inclusione sociale, all'autonomia delle persone e alla riabilitazione di persone già prese in carico dai servizi sociali e sanitari professionali.
6. Si può svolgere un tirocinio in costanza di un rapporto di lavoro, nel rispetto dei principi e dei limiti di orario di cui al decreto legislativo 8 aprile 2003, n. 66.

## Articolo 7

### *(Modalità di attivazione del tirocinio)*

1. I tirocini sono attivati sulla base di un'apposita convenzione che definisce gli obblighi a carico del soggetto promotore e del soggetto ospitante e di uno specifico progetto formativo individuale (PFI), che definisce gli obiettivi formativi e individua le modalità di attuazione del percorso formativo. Il soggetto promotore consegna la convenzione e il PFI al tirocinante prima dell'inizio del tirocinio stesso.
2. La convenzione è stipulata tra soggetto promotore e soggetto ospitante sulla base del modello definito e reso disponibile in formato editabile sul sito istituzionale della Regione dalla Direzione regionale competente in materia di politiche del lavoro.
3. Con la convenzione sono definiti:
  - a) gli obblighi del soggetto promotore, del soggetto ospitante e del tirocinante;
  - b) le modalità di attivazione del tirocinio;
  - c) il monitoraggio della sua attuazione;
  - d) le modalità di valutazione e di attestazione degli apprendimenti, secondo standard comuni di validazione degli apprendimenti conseguiti;
  - e) la decorrenza e la durata del tirocinio e della convenzione.
4. Possono essere stipulate convenzioni quadro fra i soggetti promotori e le associazioni di rappresentanza dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative del settore o del territorio interessato, allo scopo di realizzare esperienze di tirocinio presso una pluralità di datori di lavoro.
5. Alla convenzione è allegato un Progetto formativo individuale (PFI) per ciascun tirocinante, redatto e sottoscritto dal soggetto promotore e dal soggetto ospitante. Il progetto è altresì sottoscritto per accettazione dal tirocinante e - se minore di età - dal legale rappresentante, nonché dai tutor designati per le attività didattico-organizzative e di accompagnamento e supervisione.
6. Il Progetto formativo individuale (PFI), redatto sulla base del modello definito e reso disponibile in formato editabile sul sito istituzionale della Regione dalla Direzione regionale competente in materia di politiche del lavoro contiene:
  - a) l'anagrafica dei soggetti coinvolti: ossia i dati identificativi del soggetto promotore, del tutor individuato dal soggetto promotore, del soggetto ospitante, del tutor individuato dal soggetto ospitante, del tirocinante, la situazione socio-occupazionale del tirocinante con riferimento alle categorie elencate nell'art. 2;
  - b) gli elementi identificativi del contesto organizzativo e del progetto di tirocinio: il settore di attività economica del soggetto ospitante (codici di classificazione ATECO), l'area

professionale di riferimento dell'attività del tirocinio (codici di classificazione CP ISTAT), le conoscenze e competenze possedute in entrata dal tirocinante, il profilo professionale del tutor del soggetto ospitante (ed eventuale sua qualifica come "maestro artigiano"), la sede prevalente di svolgimento, il numero dei lavoratori computabili presenti presso la sede di svolgimento del tirocinio ed il numero tirocini in corso presso la sede operativa, gli estremi identificativi delle assicurazioni INAIL e responsabilità civile verso terzi, la durata e periodo di svolgimento, l'articolazione oraria giornaliera e settimanale del tirocinio, i sussidi didattici, le metodologie di apprendimento e di verifica in itinere e finali, l'importo spettante al tirocinante a titolo di indennità di partecipazione ed eventuali rimborsi per spese sostenute, le modalità di realizzazione e gli obiettivi formativi assumendo, quali standard di riferimento, le Aree di Attività (ADA) contenute nell'Atlante del lavoro e delle qualificazioni di cui al decreto interministeriale 30 giugno 2015, laddove possibile con riferimento ai profili professionali del Repertorio regionale;

c) i diritti e doveri dei soggetti coinvolti nel progetto di tirocinio: tirocinante, tutor del soggetto ospitante e tutor del soggetto promotore.

7. Se il destinatario del tirocinio è un soggetto disabile o in condizioni di svantaggio sociale, gli obiettivi formativi, le attività previste e le modalità di svolgimento tengono conto della specifica condizione di disabilità o di svantaggio sociale in cui versa il destinatario.

8. Eventuali variazioni al progetto formativo originariamente definito, quali a titolo meramente esemplificativo il cambiamento della sede del tirocinio, variazioni di orario, sostituzione del tutor, ovvero l'integrazione dei suoi contenuti, devono essere preventivamente concordate per iscritto tra soggetto promotore e soggetto ospitante ed essere comunicate al tirocinante. Le variazioni e integrazioni costituiscono parte integrante del progettuale progetto formativo individuale.

9. Il soggetto ospitante è tenuto ad adempiere agli obblighi di legge in materia di assicurazione contro gli infortuni e le malattie professionali e di assicurazione della responsabilità civile verso terzi, comprensiva della copertura per le eventuali attività svolte dal tirocinante al di fuori dell'unità operativa del soggetto ospitante rientranti nel piano formativo individuale.

10. In deroga a quanto disposto dal comma 9, la convenzione può prevedere che gli obblighi assicurativi siano assolti dal soggetto promotore. Resta ferma la possibilità per la Regione di prevedere, nell'ambito di specifici avvisi ed iniziative e nel rispetto dei principi di trasparenza, pubblicità, imparzialità e parità di genere, che i costi relativi alle coperture assicurative siano a carico del bilancio regionale o del soggetto terzo che attua l'iniziativa.

11. La Regione rende accessibili le informazioni sulle convenzioni e i progetti formativi di tirocinio alle articolazioni territoriali dell'Ispettorato nazionale del lavoro e all'ANPAL e alle rappresentanze

sindacali aziendali e unitarie ovvero in mancanza alle confederazioni sindacali maggiormente rappresentative sul piano nazionale, per mezzo del sistema regionale informatico di gestione dei tirocini, anche al fine di evitare l'abuso del tirocinio.

12. Il tirocinio può essere svolto in modalità smart working o mista, su richiesta del soggetto promotore e del soggetto ospitante e previa autorizzazione della Direzione regionale competente in materia di politiche del lavoro, rilasciata a condizione che:

- a) la mansione del tirocinante e il raggiungimento degli obiettivi formativi previsti nel Progetto formativo individuale sia compatibile con detta modalità;
- b) tale modalità di lavoro sia prevista dall'organizzazione del lavoro del soggetto ospitante;
- c) il tirocinante sia dotato dal soggetto ospitante degli strumenti tecnologici idonei a svolgere la mansione e a raggiungere gli obiettivi di cui alla lettera a);
- d) sia garantito un costante supporto e monitoraggio del tirocinante stesso da parte del tutor del soggetto ospitante e del tutor del soggetto promotore;
- e) le modalità operative di svolgimento in modalità smart working o mista siano esplicitate nella convenzione e nel PFI e accettate da tutte le parti di cui all'articolo 8.



Articolo 8  
*(Obblighi delle parti)*

1. Il soggetto promotore svolge un'azione di presidio e monitoraggio ed è il garante della regolarità, qualità e buon andamento del tirocinio in relazione alle finalità definite dal progetto.
2. In particolare, è compito del soggetto promotore:
  - a) favorire l'attivazione del tirocinio, supportando il soggetto ospitante e il tirocinante nella fase di avvio e gestione delle procedure amministrative, anche per il tramite del tutor designato;
  - b) fornire una informativa sia in fase preventiva che in fase attuativa della disciplina che regola l'istituto e a cui il soggetto ospitante e il tirocinante devono attenersi;
  - c) predisporre il progetto formativo individuale e provvedere alla stesura del dossier individuale del tirocinante;
  - d) verificare il possesso da parte del soggetto ospitante dei requisiti previsti dall'articolo 5, comma 1, e le dimensioni aziendali necessarie per determinare il numero di tirocinanti ospitabili ai sensi dell'articolo 5, commi 4 e 5;
  - e) accertare le condizioni per l'applicazione della ulteriore quota di contingentamento di cui all'art. 5, commi 7 e 8;
  - f) verificare il possesso, da parte del tutor aziendale, delle competenze professionali richieste per il perseguimento degli obiettivi formativi individuati nel progetto individuale;
  - g) trasmettere all'Ispettorato Nazionale del Lavoro territorialmente competente, entro dieci giorni dall'avvio del percorso formativo, copia della convenzione e di ciascun progetto formativo individuale, nonché la comunicazione della eventuale proroga o rinnovo del tirocinio, comprensiva della integrazione del PFI;
  - h) trasmettere mensilmente alle strutture sindacali territoriali di categoria i dati, in forma anonima e aggregata, relativi ai tirocini attivati (settore di attività, profilo professionale, condizione socio- occupazionale del tirocinante, durata);
  - i) segnalare al soggetto ospitante l'eventuale mancato rispetto degli obblighi previsti nella convenzione, degli obiettivi contenuti nel piano formativo individuale e delle modalità attuative del tirocinio;
  - l) comunicare tempestivamente alla struttura regionale competente i casi di violazione di cui all'art. 14;
  - m) segnalare ai servizi ispettivi dell'Ispettorato Nazionale del Lavoro i casi in cui vi siano fondati motivi per ritenere che il tirocinante venga adibito ad attività non previste dal progetto formativo o incompatibili con la finalità formativa sottesa al tirocinio;

- n) provvedere al rilascio dell'attestazione finale delle competenze acquisite;
- o) contribuire al monitoraggio territoriale dell'andamento dei tirocini.

3. Il soggetto ospitante ha il compito di:

- a) stipulare la convenzione con il soggetto promotore e collaborare con lo stesso alla stesura del progetto formativo individuale;
- b) effettuare le comunicazioni obbligatorie telematiche ai sensi dell'articolo 9-bis, comma 2, del decreto legge 1 ottobre 1996, n. 510 (Disposizioni urgenti in materia di lavori socialmente utili, di interventi a sostegno del reddito e nel settore previdenziale) convertito con modificazioni dalla L. 28 novembre 1996, n. 608 relative all'attivazione, proroga, cessazione e interruzione anticipata ed eventuale trasformazione del rapporto di tirocinio, nei termini e secondo le modalità previste dalla legislazione vigente e quelle riguardanti eventi che comportano la sospensione del tirocinio ai sensi dell'art. 3, comma 11, trasmettendole contestualmente al soggetto promotore;
- c) designare il tutor con funzioni di accompagnamento e supervisione del tirocinante sul luogo di lavoro, individuato tra i propri lavoratori in possesso di competenze professionali adeguate e coerenti con il PFI;
- d) assicurare idonea informativa alle rappresentanze sindacali aziendali e unitarie o, in mancanza, alle strutture sindacali territoriali di categoria, sulla attivazione, sulla durata e sull'eventuale proroga o rinnovo del tirocinio;
- e) fornire al tirocinante, nella fase di avvio del tirocinio e ogni volta che si renda necessario, adeguata informazione e formazione sugli obblighi in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro ai sensi del Decreto legislativo n. 81/2008, nonché sui regolamenti aziendali, ove esistenti;
- f) mettere a disposizione del tirocinante le attrezzature e la strumentazione idonee per partecipare alle attività formative;
- g) segnalare al soggetto promotore l'eventuale perdita dei requisiti di cui alle lettere da a) ad f), dell'art. 5, comma 1 e la conseguente interruzione del tirocinio;
- h) collaborare, per il tramite del tutor designato, alla progressiva stesura del dossier individuale del tirocinante, nonché al rilascio attestazione finale.

4. Soggetto promotore e soggetto ospitante svolgono le funzioni di cui ai commi 2 e 3 anche per il tramite dei rispettivi tutor.

5. Il tirocinante ha l'obbligo di:

- a) attenersi a quanto previsto nel progetto formativo individuale, svolgendo le attività secondo le indicazioni dei tutor, osservando gli orari concordati e rispettando l'ambiente di lavoro e le esigenze di coordinamento dell'attività di tirocinio con l'attività del datore di lavoro;
- b) rispettare le norme in materia di igiene, salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, gli obblighi di riservatezza e segretezza per quanto attiene ai dati e informazioni riguardanti i prodotti, i procedimenti amministrativi e i processi organizzativi e produttivi di cui sia venuto in possesso durante lo svolgimento del tirocinio;
- c) partecipare agli incontri concordati con il tutor del soggetto promotore per monitorare l'attuazione del progetto formativo.

6. Fermi restando gli obblighi previsti dalla normativa nazionale vigente, il soggetto promotore del tirocinio assolve l'obbligo di trasmettere la convenzione, il Progetto formativo individuale ed ogni altra documentazione prevista dalla presente disciplina, attraverso il sistema regionale informatico di gestione dei tirocini o altra piattaforma regionale resa all'uopo disponibile. Nel rispetto degli obblighi di transizione al digitale previsti dalla vigente normativa, tutti gli obblighi di comunicazione previsti dalla presente legge sono assolti esclusivamente con modalità telematiche.

## Articolo 9

### *(Tutorato)*

1. Il soggetto promotore e il soggetto ospitante procedono, rispettivamente, alla designazione del tutor responsabile didattico-organizzativo e del tutor aziendale con compiti di accompagnamento e supervisione continua e costante del tirocinante.
2. Il tutor responsabile didattico-organizzativo e il tutor aziendale collaborano per definire le condizioni organizzative e didattiche favorevoli all'apprendimento, per garantire il migliore svolgimento delle attività e il monitoraggio dello stato di avanzamento del percorso formativo, attraverso modalità di verifica in itinere e a conclusione dell'intero processo, nonché per garantire il processo di attestazione dell'attività svolta e delle competenze acquisite dal tirocinante.
3. Il tutor responsabile didattico-organizzativo ha il compito di accompagnare il tirocinante durante l'esperienza formativa ed è il garante del raggiungimento degli obiettivi formativi. A tal fine spetta al tutor responsabile didattico-organizzativo:
  - a) elaborare il PFI in collaborazione con il tutor del soggetto ospitante;
  - b) coordinare l'organizzazione e programmare il percorso di tirocinio;
  - c) monitorare l'andamento del tirocinio a garanzia del rispetto di quanto previsto nel PFI e con l'obiettivo di assicurare la soddisfazione da parte del soggetto ospitante e del tirocinante, anche mediante incontri periodici con il tirocinante concordati con il tutor aziendale;
  - d) acquisire dal tirocinante elementi in merito agli esiti dell'esperienza svolta, con particolare riferimento ad una eventuale prosecuzione del rapporto con il soggetto ospitante, ove questo sia diverso da una pubblica amministrazione;
  - e) formare e tenere il dossier individuale, sulla base degli elementi forniti dal tirocinante e dal soggetto ospitante, e predisporre l'attestazione finale di cui all'articolo 11.
4. Il tutor responsabile didattico-organizzativo può seguire contemporaneamente fino ad un massimo di venti tirocinanti, purché risulti compatibile con l'organizzazione interna del soggetto promotore e tale da garantire la corretta gestione del tirocinio. A tal fine non si computano i tirocini aventi ad oggetto i profili professionali e le finalità formative equivalenti presso il medesimo soggetto ospitante. La Regione può prevedere limiti diversi in relazione ai tirocini finanziati tramite propri avvisi pubblici.
5. Il tutor aziendale è responsabile dell'attuazione del piano formativo e dell'inserimento e dell'affiancamento del tirocinante nel contesto lavorativo per tutta la durata del tirocinio. A tal fine, spetta al tutor aziendale:

- a) favorire l'inserimento del tirocinante nel contesto lavorativo, coordinandone l'attività e fornendogli indicazioni tecnico-operative, definendo altresì le condizioni organizzative e didattiche favorevoli all'apprendimento;
- b) promuovere l'acquisizione delle competenze secondo le previsioni del progetto formativo, anche coordinandosi con altri soggetti dell'organizzazione del soggetto ospitante, accompagnando il tirocinante durante tutto il percorso formativo e monitorando l'andamento anche attraverso verifiche periodiche e finali, concordate con il tutor del soggetto promotore;
- c) tenere e aggiornare, sotto la propria responsabilità e per l'intera durata del tirocinio, il registro delle presenze e il diario delle attività formative, di cui non è richiesta vidimazione;
- d) attestare la regolarità dell'attività svolta dal tirocinante e delle eventuali competenze acquisite dal tirocinante attraverso gli strumenti di verifica concordati con il tutor del soggetto promotore;
- e) collaborare attivamente con il tutor didattico-organizzativo alla composizione del dossier individuale e alla predisposizione dell'attestazione finale.

6. Il tutor aziendale può seguire contemporaneamente fino ad un massimo di tre tirocinanti. Il tutor aziendale è individuato tra dipendenti in possesso di adeguate esperienze e competenze professionali che siano coerenti con il PFI ed idonee a garantire il raggiungimento degli obiettivi del tirocinio; quando il tirocinante sia una persona in condizione di disabilità e di svantaggio sociale è richiesto altresì il possesso delle ulteriori specifiche competenze del caso. Nel caso in cui il soggetto ospitante sia privo di dipendenti, fermo restando il possesso di adeguate competenze professionali, il tutor coincide con il titolare dell'impresa o un amministratore, un socio o un familiare coadiuvante. In caso di assenza prolungata del tutor per almeno quindici giorni solari consecutivi, il soggetto ospitante è tenuto a individuare un sostituto dotato di requisiti analoghi a quelli del tutor sostituito. Tale variazione deve essere formalmente comunicata al tirocinante e al soggetto promotore.

## Articolo 10

### *(Indennità di partecipazione)*

1. Al tirocinante è corrisposta un'indennità minima per la partecipazione al tirocinio di importo lordo mensile pari a euro 800.
2. L'indennità è erogata per intero a fronte di una partecipazione minima al tirocinio del 70% su base mensile. L'indennità è erogata in misura proporzionale all'effettiva partecipazione, compreso il caso di tirocinio attivato presso i soggetti ospitanti che svolgono attività stagionali, di durata mensile, qualora inferiore alla percentuale del 70%.
3. L'indennità è erogata in misura proporzionale all'effettiva partecipazione al tirocinio, su base mensile, qualora l'impegno in termini di orario previsto dal PFI sia inferiore, ma comunque uguale o superiore al 50%, rispetto a quello previsto per i lavoratori subordinati dal contratto collettivo di riferimento.
4. Nell'ipotesi di sospensione del tirocinio, durante tale periodo non sussiste l'obbligo di corresponsione dell'indennità di partecipazione.
5. Nel caso di tirocini in favore di lavoratori sospesi e comunque percettori di forme di sostegno al reddito, l'indennità di tirocinio è corrisposta fino a concorrenza con l'indennità minima di cui al comma 1 per il periodo coincidente con quello di fruizione del sostegno.
6. Nel caso di tirocini in favore di soggetti percettori di forme di sostegno al reddito, in assenza di rapporto di lavoro, l'indennità di tirocinio è corrisposta fino a concorrenza con l'indennità minima di cui al comma 1 per il periodo coincidente con quello di fruizione del sostegno al reddito. È riconosciuta la facoltà ai soggetti ospitanti di erogare un'indennità di partecipazione cumulabile con il sostegno al reddito percepito, anche oltre l'indennità minima di cui al comma 1.
7. Nel caso di persone disabili di cui all'art. 2, comma 1, lett. f) rientranti nelle condizioni individuate all'articolo 13, comma 1, lett. a) e comma 1-bis della l. n. 68/1999, impegnati in tirocini avviati al di fuori delle quote d'obbligo previste dalla stessa legge, la Regione può corrispondere, nei limiti dello stanziamento annuale di bilancio e della programmazione delle politiche attive finanziate dal Fondo sociale europeo, un'indennità, eventualmente integrabile da parte di altri soggetti, fra i quali anche quelli di cui agli articoli 4 e 5, pari all'importo minimo di cui al comma 1. La Regione può definire ulteriori modalità di sostegno per i tirocini a favore delle persone disabili.
8. L'indennità corrisposta al tirocinante è considerata ai fini fiscali quale reddito assimilato a quello da lavoro dipendente di cui all'articolo 50, d.p.r. 22 dicembre 1986, n. 917 (Approvazione del testo unico delle imposte sui redditi).

9. L'indennità non comporta la perdita dello stato di disoccupazione eventualmente posseduto dal tirocinante, stante la non configurabilità della partecipazione al tirocinio quale attività lavorativa.

10. In coerenza con quanto definito dall'articolo 1, comma 722, della legge 30 dicembre 2021, n. 234 (Legge di stabilità 2022) la mancata corresponsione dell'indennità comporta una sanzione amministrativa il cui ammontare è proporzionato alla gravità dell'illecito commesso, in misura variabile da un minimo di 1.000 ad un massimo di 6.000 euro, conformemente alle previsioni di cui alla legge 24 novembre 1981, n. 689.

## Articolo 11

### *(Dossier individuale e attestazione dell'attività svolta)*

1. Il dossier individuale raccoglie informazioni e documenti utili per monitorare in itinere l'esperienza di tirocinio nel rispetto delle norme sul trattamento dei dati personali sensibili e giudiziari, è formato e compilato dal tutor del soggetto promotore, in collaborazione con il tutor del soggetto ospitante, e a conclusione del tirocinio è conservato agli atti del soggetto promotore.
2. Al termine del tirocinio, sulla base del PFI e del dossier individuale, il soggetto promotore rilascia al tirocinante un'attestazione finale firmata anche dal soggetto ospitante. Ai fini del rilascio dell'Attestazione finale, il tirocinante deve avere partecipato almeno al settanta per cento della durata prevista nel PFI.
3. L'attestazione indica e documenta le attività effettivamente svolte con riferimento alle aree di attività contenute nell'ambito della classificazione dei Settori Economico Professionali di cui al decreto interministeriale del 30 giugno 2015 e riporta l'esito della valutazione conseguita, se prevista.
4. Il Dossier individuale e l'Attestazione finale, da redigersi sulla base del modello definito e reso disponibile in formato editabile sul sito istituzionale della Regione dalla Direzione regionale competente in materia di politiche del lavoro, costituiscono documentazione utile nell'ambito dei servizi di individuazione e validazione e certificazione delle competenze, ai sensi e per gli effetti del decreto legislativo 16 gennaio 2013 n. 13, (Definizione delle norme generali e dei livelli essenziali delle prestazioni per l'individuazione e validazione degli apprendimenti non formali e informali e degli standard minimi di servizio del sistema nazionale di certificazione delle competenze, a norma dell'articolo 4, commi 58 e 68, della legge 28 giugno 2012, n. 92), organizzati nel rispetto della regolamentazione degli enti pubblici titolari e con specifico riguardo alle qualificazioni ed alle competenze di rispettiva titolarità ricomprese nel Repertorio nazionale dei titoli di istruzione e formazione e delle qualificazioni professionali.
5. Il PFI, il Dossier individuale e l'Attestazione finale costituiscono standard minimo di servizio a livello nazionale.



## Articolo 12

### *(Monitoraggio e controlli)*

1. La Direzione regionale competente in materia di politiche del lavoro, tramite il sistema regionale sui tirocini e il Sistema informatico delle comunicazioni obbligatorie (COL), anche avvalendosi dei Centri per l'impiego, assicura le attività di informazione, verifica il possesso dei requisiti di accesso da parte dei tirocinanti, monitora in itinere lo svolgimento dell'esperienza di tirocinio, valuta gli inserimenti lavorativi post tirocinio.
2. Ciascun soggetto promotore, con cadenza semestrale, redige e trasmette alla Direzione regionale competente in materia di politiche del lavoro un rapporto di analisi dei tirocini promossi e dei risultati conseguiti, anche in termini di inserimento o reinserimento lavorativo. Il rapporto è pubblicato sul sito internet del soggetto promotore, nel rispetto delle disposizioni in materia di tutela dei dati personali.
3. Sulla base delle attività di monitoraggio e delle relazioni semestrali dei soggetti promotori, la Regione, per il tramite della Direzione competente in materia di politiche del lavoro, redige un report sull'andamento dei tirocini, che pubblica sul proprio sito ogni sei mesi e che trasmette ogni anno al Ministero del Lavoro e delle politiche sociali e all'ANPAL, ai fini della elaborazione del report annuale di analisi, monitoraggio e valutazione dell'attuazione dello strumento del tirocinio a livello centrale in coerenza con il quadro delle attività previste dal D.lgs. n. 150/2015.
4. Nell'ambito delle attività di monitoraggio e valutazione sono rilevati gli eventuali elementi distorsivi riscontrati nell'attuazione dell'istituto quali, a titolo esemplificativo:
  - a) reiterazione del soggetto ospitante a copertura di specifica mansione;
  - b) cessazioni anomale;
  - c) attività svolta non conforme al PFI;
  - d) impiego di tirocinanti per sostituire personale sospeso o licenziato;
  - e) incidenza dei tirocini non conformi attivati da uno stesso promotore;
  - f) concentrazione dell'attivazione di tirocini in specifici periodi dell'anno.
5. Ferme restando le competenze statali in materia di vigilanza e controllo previste dalla normativa vigente in ordine alla corretta qualificazione delle esperienze di tirocinio, e le sanzioni già previste per omissione delle comunicazioni obbligatorie telematiche e per la mancata corresponsione dell'indennità di partecipazione di cui all'art. 1, comma 722, l. n. 234/2021, nonché quanto previsto dai successivi articoli 13 e 14, la Regione, anche per il tramite dei Centri per l'impiego, promuove il corretto utilizzo dei tirocini e previene forme di abuso anche attraverso campagne di informazione e formazione di concerto con le parti sociali e mediante la stipula di appositi protocolli con le sedi

territoriali dell'Ispettorato Nazionale del Lavoro (INL), nell'ambito delle forme di collaborazione previste o consentite dalla legislazione nazionale.

## Articolo 13

*(Sanzioni applicabili nei confronti del soggetto promotore)*

1. Al soggetto promotore è fatto divieto di attivare ulteriori tirocini nei dodici mesi successivi alla notifica del provvedimento di interdizione adottato dalla Direzione regionale competente in materia di politiche del lavoro al ricorrere di una delle seguenti violazioni:

- a) assenza di una o entrambe le coperture assicurative previste dall'articolo 7, comma 9, che la convenzione di tirocinio abbia espressamente posto a suo carico;
- b) attivazione del tirocinio con persone che non hanno assolto al diritto-dovere all'istruzione e alla formazione di cui all'articolo 1 del D. Lgs. n. 76/2005, ovvero con persone diverse da quelle elencate all'articolo 2;
- c) omessa individuazione del tutor didattico-organizzativo dell'attività o violazione del numero massimo di tirocinanti che questi può accompagnare;
- d) attivazione di un tirocinio in violazione delle quote di contingentamento di cui all'articolo 5, commi 4, 5, 7 e 8, ivi inclusa la violazione sulla determinazione delle dimensioni aziendali di cui all'art. 5, comma 6;
- e) attivazione di un tirocinio in violazione dei limiti di durata massima e minima di cui all'articolo 3, commi 2, 3, 4, 5 e 6, come risultanti dal progetto formativo;
- f) violazione dell'obbligo di erogare l'indennità di partecipazione di cui all'articolo 10 che la convenzione di tirocinio abbia espressamente posto a suo carico;
- g) inadempienza ai compiti richiesti al soggetto promotore ed al relativo tutor didattico-organizzativo;

2. Le violazioni di cui al comma 1, lettere a), b), c) e d) non sono sanabili e determinano la immediata interruzione dei tirocini, fatti salvi gli effetti pregressi. Resta salvo il diritto del tirocinante a percepire l'indennità di partecipazione spettante fino alla data di interruzione del tirocinio.

3. Le violazioni di cui al comma 1, lettere e), f) e g) non danno luogo all'applicazione della sanzione e interruzione del tirocinio, salvo il caso di avvenuto superamento della durata massima, se il soggetto promotore, a seguito della contestazione da parte della Direzione regionale competente della violazione commessa ed invito alla regolarizzazione, provvede alla tempestiva regolarizzazione, in accordo con il soggetto ospitante, ove ciò sia necessario.

4. Se l'invito alla regolarizzazione resta disatteso, oppure quando la violazione non è sanabile, la Direzione regionale competente in materia di politiche del lavoro intima la interruzione del tirocinio

a far data dalla contestazione della violazione e adotta il provvedimento di interdizione di cui al comma 1.

5. Sono altresì sanabili le violazioni non ricomprese al comma 3, qualora la durata residua del tirocinio consenta comunque il ripristino delle condizioni violate.

6. Nei casi di recidiva, verificatisi nell'arco di ventiquattro mesi dal termine della prima interdizione, è fatto divieto di attivare nuovi tirocini per una durata di diciotto mesi. Nel caso di successive violazioni compiute nell'arco di ventiquattro mesi dal termine della seconda interdizione, la misura sanzionatoria ha una durata di ventiquattro mesi.

7. L'interdizione dall'attivazione di nuovi tirocini è disposta nei confronti del soggetto ospitante anche nel caso di riqualificazione del tirocinio in rapporto di lavoro subordinato operata dagli organi di vigilanza dell'Ispettorato Nazionale del Lavoro (INL).

## Articolo 14

*(Sanzioni applicabili nei confronti del soggetto ospitante)*

1. Al soggetto ospitante è fatto divieto di attivare ulteriori tirocini nei successivi dodici mesi alla notifica del provvedimento di interdizione adottato dalla Direzione regionale competente in materia di politiche del lavoro al ricorrere di una delle seguenti violazioni:

- a) mancata assicurazione del tirocinante contro gli infortuni sul lavoro presso l'INAIL nonché per la responsabilità civile verso terzi, che la convenzione di tirocinio abbia espressamente posto a suo carico;
- b) riqualificazione del tirocinio in rapporto di lavoro subordinato operata dagli organi di vigilanza dell'Ispettorato Nazionale del Lavoro, nonché dall'Autorità giudiziaria;
- c) attivazione del tirocinio con un soggetto promotore non titolato diverso da quelli indicati all'articolo 4, commi 1 e 3;
- d) svolgimento di un tirocinio in assenza di convenzione e di progetto formativo individuale (PFI);
- e) violazione del divieto di attivazione del tirocinio ai sensi dell'articolo 6, comma 1, lettere a), b) e c), e comma 2;
- f) violazione del divieto di attivazione del tirocinio in favore di professionisti abilitati o qualificati all'esercizio di professioni regolamentate, per attività riservate alla professione, ai sensi dell'articolo 6, comma 3;
- g) violazione del divieto di attivare tirocini in una delle ipotesi previste dall'art.6, comma 4;
- h) violazione del divieto di realizzare più di un tirocinio con il medesimo tirocinante, di cui all'articolo 6, comma 5;
- i) mancata individuazione del tutor aziendale e violazione del limite di tirocinanti che questi può accompagnare;
- l) mancato possesso dei requisiti prescritti dall'articolo 5, comma 1, ivi inclusa la mancata tempestiva segnalazione in caso di perdita dei requisiti;
- m) mancato rispetto delle quote di contingentamento di cui all'articolo 5, commi 4, 5, 7 e 8, ivi inclusa la violazione sulla determinazione delle dimensioni aziendali di cui all'art. 5, comma 6;
- n) violazione dei limiti di durata minima e massima di cui all'articolo 3, commi 2, 3, 4, 5 e 6;
- o) svolgimento del tirocinio in violazione degli obiettivi formativi stabiliti nel progetto individuale;

p) violazione dell'obbligo di fornire al tirocinante una adeguata informazione e formazione in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro ai sensi del d.lgs. 81/2018;

q) inadempienza ai compiti richiesti al soggetto ospitante ed al tutor aziendale;

r) violazione dell'obbligo di erogare l'indennità di partecipazione, di cui all'articolo 10, che la convenzione di tirocinio abbia espressamente posto a suo carico;

2. Le violazioni di cui al comma 1, lettere da a) a m), determinano la immediata interruzione dei tirocini, fatti salvi gli effetti pregressi. Resta salvo il diritto del tirocinante a percepire l'indennità di partecipazione spettante fino alla data di interruzione del tirocinio.

3. Le violazioni di cui al comma 1, lettera n) - qualora al momento dell'accertamento la durata massima non sia stata superata - lettere o), p), q) - tenuto conto della fase di attuazione del percorso formativo - e r), non danno luogo all'applicazione della sanzione e interruzione del tirocinio, se il soggetto promotore, a seguito della contestazione da parte della struttura regionale competente della violazione commessa, provvede alla tempestiva regolarizzazione, in accordo con il soggetto ospitante, ove ciò sia necessario.

4. Se l'invito alla regolarizzazione sanabile resta disatteso e nelle ipotesi in cui la violazione non è sanabile, la Direzione regionale competente in materia di politiche del lavoro intima la interruzione del tirocinio a far data dalla contestazione della violazione e adotta il provvedimento di interdizione di cui al comma 1.

5. Sono altresì sanabili le violazioni non ricomprese al comma 3, qualora la durata residua del tirocinio consente comunque il ripristino delle condizioni violate.

6. Nei casi di recidiva, verificatisi nell'arco di ventiquattro mesi dal termine della prima interdizione, è fatto divieto di attivare nuovi tirocini per una durata di diciotto mesi. Nel caso di successive violazioni compiute nell'arco di ventiquattro mesi dal termine della seconda interdizione, la misura sanzionatoria ha una durata di ventiquattro mesi.

## Articolo 15

*(Clausola di invarianza finanziaria)*

1. Dall'attuazione della presente legge non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale.

## Articolo 16

### *(Disposizione transitorie e finali)*

1. Le disposizioni contenute nella presente legge entrano in vigore dalla data della pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione.
2. I tirocini per i quali è stata effettuata la comunicazione obbligatoria telematica di cui all'art. 9-bis, comma 2, del decreto legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito con modificazioni dalla L. 28 novembre 1996, n. 608, prima della entrata in vigore della presente legge restano disciplinati dall'Allegato A della Deliberazione n. 576 del 2 agosto 2019 (Modifica della Delibera della Giunta Regionale n. 533 del 9 agosto 2017. Approvazione della nuova disciplina dei tirocini extracurricolari nella Regione Lazio in conformità all'"Accordo tra Governo e le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano sul documento recante Linee guida in materia di tirocini formativi e di inserimento ai sensi dell'articolo 1, commi da 34 a 36, della legge 28 giugno 2012, n. 92".) fino alla scadenza indicata nel progetto formativo individuale, compresa l'eventuale proroga.
3. Gli avvisi pubblici già pubblicati alla data di entrata in vigore della presente legge, aventi ad oggetto una misura di tirocinio di cui alla presente disciplina, restano regolati dall'Allegato A della D.G.R.576/2019 fino alla loro naturale scadenza.
4. Le convenzioni sottoscritte prima dell'entrata in vigore della presente legge sono adeguate alla nuova disciplina prima dell'avvio dei tirocini in esse previsti.